

1.A. 95/11
REGISTRATO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. G. n. 101/05
Cron. n. 318
Rep. n. 294
Est. dr. F. D'ACOMO
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Fulvio Dacomo

Giudice delegato

dr. ing. L. Vinci

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 101/2005 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 2.5.2011 e vertente

tra

Tepedino Raffaele (cf. TPD RFL 48B28 H198U) e Albero Lucia, (cf. LBR LCU 56P54 F138I), rappresentati e difesi dagli avv. Nicola Formica, giusta procura in margine al ricorso, e elettivamente domiciliati in Napoli via Duomo n. 314 presso lo studio dell'avv. Mario Barretta,

- ricorrenti -

e

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio e con lei domiciliata in Napoli via S. Lucia n. 81, giusta procura generale per notar Cimmino, CF: 80011990639

Ministero dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Ministero delle Finanze, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui uffici in via A. Diaz n. 11 sono domiciliati,

13 DIC. 2012

- resistenti -

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti, condannarsi i convenuti in solido al pagamento dell'importo di € 199.224,19 ovvero la misura maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi; oltre al rimborso di spese, diritti ed onorario, con attribuzione al procuratore antistatario.

Per i resistenti, dichiararsi la loro carenza di legittimazione passiva e comunque rigettarsi la domanda con vittoria di spese di lite.

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 30.9.2005 Tepedino Raffaele e Albero Lucia, proprietari di una villetta facente parte del complesso immobiliare denominato "Parco De Caro" in Mercato San Severino, frazione San

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
SETTORE REGIONALE
13 DIC. 2012
UFFICIO SMISTAMENTO POSTA
RICEZIONE ATTI GIUDIZIALI
Napoli - Via S. Lucia, 81

L+L ECL
1-2 ATTIVITÀ
AN FORTICOR
29-11-2011

Vincenzo, via Marcello n. 16/A, convenivano in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Campania ed i Ministeri dei Lavori Pubblici e delle Finanze per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dalla esondazione del torrente Solofrana avvenuta in data 29.10.2003, e chiedendone pertanto la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti.

Si costituivano ritualmente in giudizio le resistenti, contestando ognuna la propria legittimazione passiva, oltre che la competenza del Tribunale delle Acque, e la fondatezza nel merito della domanda.

Completata l'istruttoria con escussione di testi e produzione di documentazione, veniva espletata CTU; la causa veniva quindi rinviata al collegio e alla udienza del 2.5.2011 passava in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta. Preliminarmente va ritenuta la competenza di questo Tribunale, atteso che le domande di risarcimento dei danni formulate nei confronti della p.a. in base all'art. 2043 c.c. sono riservate al giudice ordinario quando si ricollegano a fatti connessi solo in via meramente occasionale con le vicende relative al governo delle acque, mentre sono devolute alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 del r.d. n. 1775/33, quando i danni lamentati siano direttamente dipendenti non solo dall'esecuzione, ma anche dalla manutenzione o dal funzionamento dell'opera idraulica (Cass. sez. un., 26.8.97, n. 8054). Pertanto, appartiene alla competenza di questo Tribunale la domanda di risarcimento proposta da un privato per danni derivanti dalla cattiva (od omessa) manutenzione dei canali adducenti acqua o in genere dalla negligente gestione o manutenzione di opere idrauliche e comunque dal loro modo di conservazione (Trib. sup. acque, 6.3.96, n. 26; id. 21.5.87 n. 20) e ciò vale in particolare per la domanda di risarcimento di danni provocati dallo straripamento di un torrente o di un canale per difetto di manutenzione (Trib. sup. acque 28.8.87 n. 42; id. 6.3.96 n. 26).

Va poi ritenuta la legittimazione attiva dei ricorrenti, quali proprietari dell'immobile in oggetto, come documentato in atti e non contestato da parte resistente.

Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti e delle risultanze della CTU -e come peraltro già rilevato in altri giudizi avanti questo TRAP- è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, il 29.10.2003, in seguito a precipitazioni atmosferiche, il torrente Solofrana in alcuni punti esondò ed in altri ruppe gli argini sotto la spinta dell'acqua, determinando l'allagamento delle zone circostanti, ed in particolare dell'immobile di proprietà dei ricorrenti che rimase invaso dall'acqua e dai materiali estranei fuoriusciti dall'alveo.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre,

la n. 169/2005), alcune anche relative al medesimo evento dannoso, nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, *"la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua"*; concludendosi che *"all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio...."*. All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare. Efficacemente il CTU afferma che (pg. 25 relazione) le cause sono *"imputabili ad una deficienza strutturale del tronco d'alveo oggetto di analisi che avrebbe dovuto essere in grado di convogliare l'onda di piena prodotta dall'evento meteorico in quanto compatibile con la sua capacità idraulica"*:

L'accertamento dei fatti e delle cause dell'inondazione, così come già accertate come detto in precedenti di questo stesso Tribunale e così come descritte dai testi e dal CTU, impone di ritenere la responsabilità della Regione Campania.

Affermato, in primis, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta

individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

La situazione non è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato -in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59- dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34). Ed infatti l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

La responsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *"per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi"*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale.

E' peraltro opportuno anche ricordare la recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie, in contraddittorio proprio con la Regione Campania, ha sostenuto che: *"le competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua"*.

Deve pertanto essere esclusa la legittimazione passiva dei Ministeri convenuti.

Ininfluyente è poi il generico richiamo che la difesa della Regione fa a "comportamenti illegittimi esercitati sul territorio senza il preventivo assenso della p.a.", probabilmente riferendosi ai fenomeni di intensa e non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato la straordinaria manutenzione o una corretta ricostruzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica, tanto più che, essendosi sviluppati i suddetti fenomeni nel corso di diversi decenni, un'accorta politica di tutela del territorio avrebbe consentito alla Regione di individuare il problema e di avviare per tempo un articolato programma di adeguamento dei corsi d'acqua alle nuove esigenze che andavano emergendo ed estendendosi, sicché il fatto che per decenni il problema sia rimasto accantonato, senza che neppure si avviasse un programma di adeguamento della rete dei colatori (iniziative in tal senso essendo partite solo dopo il 1998 e grazie ad interventi straordinari dello Stato) non può che sottolineare la colpa della Regione per difetto di diligenza nella cura del sistema dei corsi d'acqua affidati alla sua gestione e manutenzione.

Infine, non può neppure ritenersi che si sia presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento perché se è vero che vi furono piogge intense, non risulta che ebbero carattere di eccezionale intensità, né che venne dichiarato lo stato di calamità naturale.

In ordine al quantum del risarcimento, il CTU ha determinato l'entità dei danni in:

- € 11.794,68 sulla base del prezzario Regione Campania aggiornato al 2008 per rimozione, trasporto a discarica e smaltimento dei detriti, ripristino intonaci, stuccatura e tinteggiatura pareti, rimozione e verniciatura radiatori, rimozione e sostituzione porte in legno;
- € 6.345,37 per danni alla biblioteca;
- € 7.970,00 per danni alle attrezzature informatiche e agli arredi;
- € 2.692,64 per danni all'autovettura;
- € 6.904,00 per mancati redditi da attività professionale conseguenti alla inagibilità dello studio, sulla base del reddito professionale medio degli ingegneri per l'anno 2003 e di un periodo di inattività e recupero pari a gg. 45.

I ricorrenti hanno contestato i valori espressi dal CTU in quanto ritenuti riduttivi in relazione all'effettivo danno subito, come evidenziato sia nella perizia estimativa redatta su incarico del Comune di Mercato S. Severino in data 15.5.2005 dal geom. Acconcia, confermata testimonialmente, sia dal CT di parte ing. Izzo; le osservazioni devono ritenersi in parte fondate.

In relazione ai danni all'immobile, vanno infatti aggiunte le voci inerenti il danno al giardino, allo azzeramento delle intercapedini d'aria delle pareti perimetrali, al circuito elettrico e all'impianto di scarico; si

ritiene pertanto sostituire all'importo indicato dal CTU quello più completo indicato in perizia stimativa dei danni del geom. Acconcia, redatta peraltro in momento prossimo all'evento e pertanto maggiormente attendibile in ordine alla individuazione dei danni e dei lavori necessari alla loro eliminazione, per un totale di € 35.532,74 comprensivi di IVA e direzione lavori.

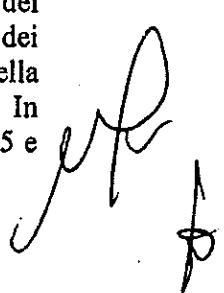
In ordine agli oggetti vari e attrezzi riposti nel garage, va detto che il geom. Acconcia nella sua relazione ha dichiarato di averli potuti visionare personalmente solo in parte, in quanto solo in parte conservati dai ricorrenti. Si ritiene pertanto provato il danno lamentato, la cui quantificazione va effettuata in via equitativa nella misura ritenuta congrua di € 4.000,00.

In ordine alle attrezzature dello studio di ingegneria, il CTU ha rilevato che la documentazione fotografica presentata agli atti ha descritto in maniera sommaria i danni, per cui ha fatto riferimento alla dotazione tecnica ordinaria di uno studio di ingegneria di medie dimensioni effettuando altresì un confronto con l'insieme delle fatture di acquisto allegate alla produzione di parte. Dalle fotografie prodotte in effetti non si rilevano i danni a tutti i beni indicati in perizia geom. Acconcia (che, ripetesi, ha dichiarato che non tutti i beni mobili erano stati conservati come elemento di prova e da lui quindi visionati); per cui si ritiene di mantenere ferma la liquidazione effettuata dal CTU.

Relativamente al danno da recupero e rifacimento pratiche professionali andate perdute, il CTU ha individuato in giorni 30 il lavoro necessario per il recupero o il rifacimento delle pratiche andate perse o danneggiate; aggiunto ai 15 gg necessari al ripristino dello studio, ha provveduto quindi alla liquidazione del danno sulla base del reddito medio professionale degli ingegneri. Detto procedimento di determinazione del danno deve essere condiviso, posto che non è stata fornita prova né di diversi e maggiori redditi, né di diversi o ulteriori danni rispetto al tempo necessario per il rifacimento dei lavori. Si ritiene tuttavia che, in relazione all'evento come realizzatosi, sia effettivamente limitato il tempo di 15 giorni necessario per il ripristino dello studio, considerati anche i tempi necessari per l'asciugamento delle pareti ed i lavori ad eseguirsi. Si ritiene pertanto dover aggiungere un ulteriore periodo di gg. 15, portando il danno ad € 9.205,48.

Nulla è dovuto per svalutazione dell'immobile in relazione alla eventualità che il danno possa ripetersi, trattandosi di danno non attuale. Nulla in più di quanto ritenuto dal CTU per maggiori danni alla biblioteca, per carenza di prova.

L'importo totale da ritenersi congruo e porre a carico della Regione Campania è pertanto pari a ($€ 35.532,74 + € 6.345,37 + € 7.970,00 + € 4.000,00 + € 2.692,64 + € 9.205,48 =$) € 65.746,23. Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del fatto illecito (29.10.2003) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e



dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Considerata la situazione di incertezza e contrasto che sussiste tra le stesse autorità preposte alla cura dei corsi d'acqua, appare equo compensare le spese relativamente al rapporto intercorso tra i ricorrenti e i Ministeri. A carico della Regione le ulteriori spese, liquidate come da dispositivo. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente Regione Campania.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Tepedino Raffaele e Albero Lucia nei confronti della Regione Campania e dei Ministeri dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e delle Finanze, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) Condanna la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 65.746,23 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione; nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 508,00 per spese, € 1.941,00 per diritti ed € 5.500,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto, con attribuzione al procuratore antistatario. Pone a carico definitivo della Regione Campania le spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio.

2) Rigetta le domande proposte nei confronti dei Ministeri dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e delle Finanze, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, e compensa integralmente tra le altre parti le spese di lite.

Napoli 2.5.2011.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE - pos. ec. G1

(Enrico Salvo)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
27 GIU. 2011

IL DIRIGENTE DI CANCELLERIA
(Enrico Salvo)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA - IN OBBEDIENZA DELLA LEGGE
Comandanti e titolari di uffici giudiziari che ne
siano i titolari, sono tenuti di mettere in
esecuzione le ordinanze del Ministero
di Giustizia, e di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in
forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

FORNICA
procuratore di X ATINQUEZIONE

Napoli, li 5 DIC. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Piccolo Angelo

La presente copia composta di n. 2 fogli è
conforme al 5 DIC. 2012, esecutiva e
in data 5 DIC. 2012

Napoli, 5 DIC. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Piccolo Angelo



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Nicola Formica nella qualità di cui in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato la copia conforme munita di formula esecutiva della sentenza che precede, n. 95/11 resa dal Tribunale delle Acque di Napoli nel giudizio iscritto al n. 101/2005 di R.G., per legale scienza e ad ogni effetto di legge a **REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Napoli alla via S. Lucia 81,** quivi mediante

SEDE DI APPELLO DI NAPOLI
Copia conforme all'originale
di copia - man
Cascone Maria Fortuna
12 DIC 2012

TRIBUNALE DI APPELLO
DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO C.
Alberto De Luca